

IL PIANO INDUSTRIA 4.0: MISURE PREVISTE NELLA XVII LEGISLATURA

PREMESSA

Nella Nota di aggiornamento al DEF 2016 sono indicate le seguenti direttrici del **Piano Industria 4.0**:

DIRETTRICI CHIAVE		DIRETTRICI DI ACCOMPAGNAMENTO	
Investimenti Innovativi	Competenze	Infrastrutture abilitanti	Strumenti pubblici di supporto
<ul style="list-style-type: none"> • Incentivare gli investimenti privati su tecnologie e beni I4.0 • Aumentare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione • Rafforzare la finanza a supporto di I4.0, <i>Venture Capital</i> e <i>startup</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Diffondere la cultura I4.0 attraverso Scuola Digitale e Alternanza Scuola Lavoro • Sviluppare le competenze I4.0 attraverso percorsi Universitari e Istituti Tecnici Superiori dedicati • Finanziare la ricerca I4.0 potenziando i <i>Cluster</i> e i dottorati • Creare <i>Competence Center</i> e <i>Digital Innovation Hub</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurare adeguate infrastrutture di rete (Piano Banda Ultra Larga) • Collaborare alla definizione di standard e criteri di interoperabilità <i>Internet of Things</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Garantire gli investimenti privati • Supportare i grandi investimenti innovativi • Rafforzare e innovare il presidio di mercati internazionali • Supportare lo scambio salario-produttività attraverso la contrattazione decentrata aziendale
Governance e awareness:		Sensibilizzare sull'importanza dell'I4.0 e creare la <i>governance</i> pubblico-privata.	

Le principali **misure** proposte allo scopo di sostenere questa svolta produttiva, realizzate nella legge di bilancio per il 2017 e nei successivi interventi normativi, sono le seguenti:

- a) proroga del super-ammortamento sui beni di I 4.0 (art. 1, comma 8);

- b) Introduzione di un iper-ammortamento sui beni di I 4.0 (art. 1, commi 9-13);
- c) Potenziamento del credito d'imposta per la ricerca, sviluppo e innovazione (art. 1, commi 15-16);
- d) Misure agevolative per gli investimenti in tecnologie ("Nuova Sabatini) (art. 1, commi 52-57);
- e) Sostegno all'internazionalizzazione (art. 1, comma 58);
- f) Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nelle *start-up* e nelle PMI innovative (art. 1, commi 66-69);
- g) Rifiinanziamento degli interventi per le *start-up* innovative (art. 1, commi 72-73);
- h) Perdite fiscali di *start up* partecipate da società quotate (art. 1, commi 76-80);
- i) Investimenti in *start up* da parte dell'INAIL (art. 1, commi 82-83);
- j) Piani individuali di risparmio a lungo termine- PIR (art. 1, commi 100-114);
- k) Centri di competenza ad alta specializzazione nell'ambito del Piano nazionale Industria 4.0 (art. 1, comma 115);
- l) Infrastruttura di ricerca FERMI (art. 1, commi 124-125);
- m) Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 140);
- n) Premio di produttività e *welfare* aziendale (art. 1, comma 160);
- o) Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza (art. 1, commi 314-338).

Si ricorda, inoltre, che il D.L. n. **193/2016 (articolo 13, comma 1)**, collegato alla manovra finanziaria 2017, ha previsto il **rifiinanziamento del Fondo di Garanzia**, con *focus* su copertura investimenti Industria 4.0. Il rifiinanziamento riguarda l'anno 2016 per nella misura di **895 milioni** di euro per l'anno **2016**. Inoltre, ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale "Imprese e competitività 2014-2010", a titolarità del Ministero dello Sviluppo economico (cfr. sul punto la delibera CIPE del 1 dicembre 2016).

ANALISI TABELLARE DELLE MISURE ASCRIVIBILI A INDUSTRIA 4.0 CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 E NEI SUCCESSIVI INTERVENTI NORMATIVI (CON IL RELATIVO STATO DI ATTUAZIONE)

INTERVENTI SPECIFICI A FAVORE DELLE PMI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 ASCRIVIBILI AL PIANO INDUSTRIA 4.0			
FINANZIAMENTI E INTERVENTI			
Riferimento normativo	Contenuto	Direttrice di riferimento del Piano Industria 4.0	Stato di attuazione
<p align="center">Art. 1, comma 8 (Proroga del super-ammortamento)</p>	<p>Il comma 8 proroga l'aumento del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-97) estendendolo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa (sono dunque esclusi i veicoli utilizzati ad uso promiscuo). L'agevolazione è prorogata con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.</p> <p>Su beni immateriali, l'investimento è garantito per gli investimenti dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2018.</p>	<p>La misura rientra nella direttrice chiave del Piano 4.0: "Incentivare gli investimenti privati su tecnologie e beni I 4.0". Cfr. anche slide</p>	<p>L'Agenzia delle entrate con Circolare n. 23 del 26 maggio 2016, in merito alla cumulabilità del beneficio in esame con altre misure di favore, si fa presente che le disposizioni legislative sul super ammortamento non recano alcuna specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto. Pertanto, la maggiorazione del 40 per cento deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.</p> <p>Il super ammortamento è dunque cumulabile anche con incentivi di tipo "diretto" come la cd. Nuova Sabatini, salva la necessità di rispettare il limite che impone di calcolare il costo dei beni ammortizzabili al netto dei contributi in conto interessi, Cfr. Circolare citata).</p>

			<p>Quanto all'interazione tra superammortamento e <i>Patent Box</i>¹, la Circolare n. 11 del 7 aprile 2016 dell'Agenzia delle Entrate ha osservato che, poiché i costi diretti ed indiretti vanno assunti secondo criteri fiscali, il reddito agevolato derivante da opere dell'ingegno dovrà essere risotto della quota del super o iper ammortamento.</p> <p>Dunque, il reddito agevolabile con il cd. regime <i>Patent Box</i> è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi".</p>
<p>Art. 1, commi 9-13 (Introduzione di un iper-ammortamento sui beni di I 4.0), art. 7-novies del D.L. n. 243/2016 (L. n. 18/2017), art. 14 del D.L. n. 91/2017 e art. 1, co. 30, della L. n. 205/2017</p>	<p>Il comma 9 introduce un nuovo beneficio riconoscendo, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della legge), una maggiorazione del costo di acquisizione del 150%, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto. Il bene iperammortizzabile nei termini di cui sopra è dunque quello destinato alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.</p> <p>L'art. 14 del D.L. n. 91/2017 ha previsto che tale disposizione si applichi agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 luglio 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».</p>	<p>La misura rientra nella direttrice chiave del Piano 4.0: "Incentivare gli investimenti privati su tecnologie e beni I4.0". Cfr. anche slide</p>	<p>- Circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036; - Circolare dell'Agenzia delle entrate del 15/12/2017 n. 152/E</p>

¹ Il cd. Patent Box è il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di *software* protetto da *copyright*, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili di cui ai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) e ss. mod. ed integrazioni ai sensi della Legge di bilancio 2017.

	<p>Il predetto Allegato A è stato integrato (v. art. 7-novies del D.L. n. 243/2016) nella parte relativa ai beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. In particolare, viene specificato con riferimento alla voce "macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime", che sono ammessi all'agevolazione gli investimenti riguardanti sia le macchine utensili, sia gli impianti per la realizzazione dei prodotti citati. Inoltre sono introdotte anche le motrici e operatrici per la movimentazione dei pezzi e viene specificato che tra i sistemi dotati di riconoscimento dei pezzi sono ammessi anche quelli meccatronici. Infine, con riferimento ai sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità, si tiene conto, oltre che dei consumi energetici, anche di quelli idrici e delle emissioni; a tal fine sono ammessi, oltre ai i componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici, anche quelli riferiti ai consumi idrici e alla riduzione delle emissioni.</p> <p>I commi da 29 a 36 prorogano per l'anno 2018 le cd. misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il comma 29 proroga al 2018, in misura diversa e con alcune eccezioni rispetto agli anni precedenti, il cd. superammortamento, e cioè l'agevolazione fiscale relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, introdotta dalla legge di stabilità 2016 e già prorogata dalla legge di bilancio 2017. Per il 2018 l'aumento del costo di acquisizione è pari al 30 per cento e sono esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e gli 		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>altri mezzi di trasporto;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il comma 30 proroga al 2018 il cd. iperammortamento, disposto dalla legge di bilancio 2017, che consente di aumentare del 150 per cento il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0; ▪ il comma 31 proroga al 2018 la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (<i>software</i>) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell'iperammortamento 2018; ▪ il comma 32 modifica l'elenco dei beni materiali strumentali cui si applica l'iperammortamento, includendovi alcuni sistemi di gestione per l'<i>e-commerce</i> e specifici <i>software</i> e servizi digitali. <p>Il comma 33, riprendendo le norme già operative negli anni precedenti, stabilisce gli obblighi documentali a carico dei beneficiari delle predette agevolazioni. Il comma 34 conferma le esclusioni dalla disciplina di favore, già disposte negli anni precedenti. I commi 35 e 36 consentono, a specifiche condizioni, che le misure agevolative si applichino anche qualora le imprese pongano in essere investimenti sostitutivi, nel periodo di fruizione della maggiorazione degli ammortamenti.</p> <p>L'art. 1, co. 30, della legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017) ha definito l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 9, della legge di bilancio per il 2017, prevedendo che esse si applichino anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro</p>		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.</p> <p>Il comma 10 dispone, nei confronti dei soggetti che beneficiano dell'ammortamento di cui al comma precedente e che investono, nel periodo di cui al comma 8, in beni immateriali strumentali (inclusi nell'allegato B della legge, ossia software funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici) la possibilità di procedere a un ammortamento di questi beni con una maggiorazione del 40%.</p> <p>Il comma 11 stabilisce che, ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali (comma 9) e immateriali (comma 10) di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio, l'impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato (v. art. 7-<i>novies</i> del D.L. n. 243/2016), attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui ai predetti allegati ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.</p> <p>In pratica il bene deve "entrare" attivamente nella catena del valore dell'impresa.</p> <p>Il comma 12 prevede che la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte.</p> <p>Il comma 13 ribadisce che restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge di stabilità 2016. Sono pertanto esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da</p>		
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>ammortizzare i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all'allegato 3 annesso alla predetta legge di stabilità; inoltre le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.</p>		
<p>Art. 1, commi 15 e 16 (Potenziamento del credito d'imposta per la ricerca, sviluppo e innovazione)</p>	<p>I commi 15 e 16 estendono di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta. A decorrere dal 2017 la misura dell'agevolazione è elevata dal 25 al 50 per cento.</p> <p>Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle imprese residenti o dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.</p> <p>L'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciuto a ciascun beneficiario è elevato da 5 a 20 milioni di euro.</p> <p>Sono ammissibili le spese relative a personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, non essendo più richiesta la qualifica di "personale altamente qualificato".</p> <p>Le novità introdotte hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016.</p> <p>Si chiarisce, infine, che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.</p> <p>L'elencazione delle diverse tipologie di attività ammissibili al</p>	<p>La misura rientra nella direttrice chiave del Piano 4.0: "Aumentare la spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazione"</p>	<p>D.M. 27 maggio 2015</p> <p>Con Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 16 marzo 2016 si è precisato che "dall'articolo 9 del D.M. attuativo non può ricavarsi, a contrario, un divieto generalizzato di cumulo con altre misure agevolative non espressamente contemplate.</p> <p>Pertanto, il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente. (Il costo sostenuto va comunque calcolato nella sua effettività, al netto del superammortamento)</p> <p>Ai fini del credito di imposta in esame, i costi determinati ai sensi dell'articolo 4 del decreto attuativo sono, quindi, assunti al lordo di altri contributi pubblici o agevolazioni ricevuti. In ogni caso, l'importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai predetti costi sostenuti.</p> <p>Infine, costituendo l'agevolazione</p>

	<p>beneficio ricalca le definizioni della vigente “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.</p>		<p>in esame una misura di carattere generale, la stessa non rileva ai fini del calcolo degli aiuti c.d. <i>de minimis</i> (regolamenti (UE) della Commissione n. 1407/2013 e n. 1408/2013), né del rispetto dei massimali previsti dalla “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla Comunicazione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.</p> <p>Ai sensi della Circolare 5/E/2017 il credito d'imposta è cumulabile anche con i contributi europei, ma, ogni caso, l'importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai predetti costi sostenuti.</p> <p>La <u>risoluzione 19/E/2017</u> dell'Agenzia delle entrate (sulla base di un parere del MISE) ha chiarito - i brevetti per invenzione ed i brevetti per modelli di utilità possono essere ammissibili al credito d'imposta per ricerca e sviluppo, in quanto l'Agenzia con la circolare n. 5 del 16 marzo 2016, nel definire le "privative industriali", non ha previsto "alcuna discriminazione per quanto concerne la tipologia di brevetto";</p> <p>- i marchi d'impresa e i disegni non possono essere ammissibili al credito d'imposta per ricerca e sviluppo, in quanto, pur rientrando nella definizione di "privativa", non</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>realizzano il presupposto previsto dalla norma "di riferimento a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotti o a una nuova varietà vegetale".</p> <p>Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 13/E del 27/4/2017</p>
<p>Articolo 1, commi 52 -57 (Misure agevolative per gli investimenti in tecnologie - "Nuova Sabatini") e Articolo 1, commi 40-42, della L. n. 205/2017</p>	<p>I commi da 52 a 57 prorogano di due anni, fino al 31 dicembre 2018, il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini). Conseguentemente, sono stanziati 28 milioni di euro per l'anno 2017, 84 milioni di euro per l'anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per l'anno 2022 e 28 milioni di euro per l'anno 2023 per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali in conto impianti, rapportati agli interessi sui finanziamenti concessi.</p> <p>Per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, sono ammessi alla misura agevolativa gli investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in <i>big data</i>, <i>cloud computing</i>, banda ultralarga, <i>cybersecurity</i>, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, <i>Radio frequency identification</i> (RFID). Nel corso dell'esame alla Camera tra gli investimenti che danno titolo a beneficiare dei finanziamenti sono stati inseriti i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Per le suddette tipologie di investimenti in tecnologie, il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. A tali contributi statali in conto impianti "maggiorati" è riservato dunque il 20 per cento delle risorse statali stanziato dall'articolo in esame; quelle non utilizzate alla data del 30 giugno 2018 nell'ambito della riserva, rientrano nella disponibilità della misura.</p> <p>Si consente infine un incremento dell'importo massimo dei</p>	<p>La misura rientra nella direttrice chiave del Piano 4.0: Incentivare gli investimenti privati su tecnologie e beni I4.0. Cfr. anche slide</p>	<p>L'incentivo in questione è cumulabile con gli altri incentivi di carattere fiscale (come il super ammortamento, salva la necessità di rispettare il limite che impone di calcolare il costo dei beni ammortizzabili al netto dei contributi in conto interessi, Cfr. Circolare n. 23 del 26 maggio 2016).</p> <p>Circolare n. 14036/2017 MISE pubblicata il 15 febbraio 2017 include i modelli per la presentazione della domanda di accesso ai contributi.</p> <p>Circolare dell'Agenzia delle entrate/MISE n. 4 del 30 marzo 2017</p> <p>Circolare 31 luglio 2017, n. 95925</p>

	<p>finanziamenti a valere sul plafond costituito, per la misura in esame, presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., fino a 7 miliardi di euro, dagli attuali 5 miliardi.</p> <p><i>Nota: Relativamente alla cd. Nuova Sabatini, si segnala che con il D.L. n. 3/2015 (Legge n. 33/2015), è stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi statali alle PMI anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista CDP (articolo 8, comma 1).</i></p> <p>I commi da 40 a 42 della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) dispongono un rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini. Il comma 40 rfinanzia la misura per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023, così modulandoli negli anni: 33 milioni di euro per il 2018, 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e 33 milioni di euro per il 2023.</p> <p>Il comma 41 mantiene il meccanismo preferenziale introdotto con la legge di bilancio 2017 per gli investimenti “Industria 4.0”. Ad essi viene ora riservata una quota pari al trenta per cento (anziché il 20 per cento) delle risorse stanziare dal comma 1. Il relativo contributo statale in conto impianti rimane maggiorato del 30% rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili. Il comma dispone inoltre che le risorse risultanti non utilizzate per la predetta riserva alla data del 30 settembre 2018, rientrano nella disponibilità complessive della misura. Il comma 42 proroga i termini per la concessione dei finanziamenti dal 31 dicembre 2018 fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili da comunicarsi con avviso in Gazzetta Ufficiale.</p>		
<p>Art. 1, comma 58 e Sez. II (Sostegno all'internazionalizzazione); e Art. 1, commi 260-266, 267; 269; 501 e 1087 della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e Sez. II</p>	<p>Il comma 58 è volto al potenziamento delle azioni di promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane: a tal fine incrementa di 1 milione di euro per l'anno 2017 le risorse gestite dal Ministero per lo sviluppo economico nell’ambito del Piano straordinario per la promozione del <i>Made in Italy</i>. Inoltre, la Sezione II della legge rfinanzia di 110 milioni di euro per il 2017 l’autorizzazione di spesa per il Piano</p>	<p>La misura rientra nella direttrice di accompagnamento: “Rafforzare e innovare il presidio dei mercati internazionali”</p>	

	<p>straordinario del <i>Made in Italy</i> di cui all'articolo 1, comma 202, punto <i>b</i>), della legge di stabilità 2015 (cap. 7482/MISE).</p> <p>È stato poi introdotto un ulteriore rifinanziamento a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero, per 500 mila euro per il 2017 e di 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2018-2019.</p> <p>La legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017), commi 260-266, ha previsto disposizioni in materia di erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia. In particolare, il comma 260 prevede che, per promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), Invitalia possa operare quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una nuova società autorizzata a effettuare finanziamenti, al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato a cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi. Il comma 261 disciplina le modalità di individuazione delle operazioni e delle categorie di rischi assicurabili. Si stabilisce (commi 262-264) che i crediti vantati da Invitalia a seguito dell'esercizio di tali attività siano garantiti dallo Stato. Per le iniziative conseguenti all'eventuale attivazione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di SACE S.p.A., come mero agente, sulla base di quanto stabilito in apposita convenzione (comma 265). Infine si affida a un DPCM il compito di definire l'ambito di applicazione della normativa così introdotta (comma 266).</p> <p>I commi 269-270 recano misure finalizzate all'efficientamento del Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione e per il finanziamento parziale della quota di capitale di rischio di imprese italiane in imprese all'estero (gestito da SIMEST).</p> <p>Il comma 501 rifinanzia di 2 milioni di euro per ciascun anno</p>		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>del biennio 2018-2019 e di 3 milioni di euro per il 2020 le quote destinate alla promozione del <i>Made in Italy</i>, con riferimento alla quota delle risorse stanziare per l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, da destinare all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero nell'ambito delle azioni relative al Piano straordinario per la promozione del <i>Made in Italy</i> e l'attrazione degli investimenti</p> <p>La legge di bilancio 2018 ha altresì disposto, in Sez. II, il rifinanziamento per il 2018, ex art. 23, comma 3, lett. <i>b</i>) della legge di contabilità nazionale, del Piano straordinario per il <i>Made in Italy</i>.</p>		
<p>Art. 1, commi 66-69 (Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nelle <i>start-up</i> e nelle PMI innovative)</p>	<p>I commi da 66 a 69 rafforzano gli incentivi fiscali previsti per i soggetti che investono nel capitale sociale delle <i>start-up innovative</i> e delle PMI innovative.</p> <p>Si prevede, in primo luogo, che a decorrere dall'anno 2017 l'investimento massimo detraibile sia aumentato a euro 1.000.000, mentre il termine minimo di mantenimento dell'investimento detraibile è aumentato a tre anni. Inoltre, la percentuale dell'investimento considerata è aumentata al 30% del totale.</p> <p>Ai sensi del comma 68, viene meno la limitazione che consentiva alle piccole e medie imprese (PMI) innovative - che operavano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale - di valersi delle agevolazioni fiscali di cui al predetto articolo 29 solo qualora fossero "in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico". Pertanto, all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni,</p>	<p>La misura rientra nella direttrice chiave del Piano 4.0: Incentivare gli investimenti privati su tecnologie e beni I4.0. Cfr. anche slide</p>	

	<p>dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la novella introdotta fa sì che le agevolazioni di cui all'articolo 29 citato si applichino a tutte le PMI innovative.</p> <p>Il comma 69 esonera dal pagamento delle imposte di bollo (e dei diritti di segreteria) l'atto costitutivo delle <i>start up</i> innovative, laddove si tratti di atto pubblico ovvero atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (redatti dal 2015 secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e così trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese).</p>		
<p>Art. 1, commi 72-73 (Rifinanziamento degli interventi per le <i>start-up</i> innovative)</p>	<p>Il comma 72, per l'erogazione di finanziamenti agevolati per gli interventi per le <i>start-up</i> innovative, incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile della somma di 47,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 47,5 milioni di euro per l'anno 2018: essa andrà destinata al sostegno alla nascita e allo sviluppo delle predette imprese, di cui al decreto 24 settembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>Sono destinate risorse ai piani di impresa caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, e/o finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. I piani di impresa in questione possono avere ad oggetto la realizzazione di programmi di investimento e/o il sostenimento dei costi di esercizio; i programmi di investimento considerati sono quelli aventi ad oggetto l'acquisizione di: a) impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, funzionali alla realizzazione del progetto; b) componenti <i>hardware</i> e software funzionali al progetto; c) brevetti e licenze; d) certificazioni, <i>know-how</i> e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; e) progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetture informatiche e di impianti</p>	<p>La misura rientra nella direttrice chiave del Piano 4.0: Incentivare gli investimenti privati su tecnologie e beni I4.0. Cfr. anche slide</p>	

	<p>tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi. I costi d'esercizio finanziabili includono: interessi sui finanziamenti esterni concessi all'impresa; quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, con particolare riferimento a quelli connessi all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, necessari all'attività di impresa, qualora per i medesimi beni non sia stata richiesta l'agevolazione delle spese di acquisizione; canoni di <i>leasing</i> ovvero spese di affitto relativi agli impianti, macchinari e attrezzature; costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi relativi a collaboratori a qualsiasi titolo aventi i requisiti di legge; licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà industriale; licenze relative all'utilizzo di <i>software</i>; servizi di incubazione e di accelerazione di impresa, con particolare riferimento a quelli forniti dagli incubatori certificati.</p> <p>La citata misura agevolativa è oggetto di un'ulteriore facoltà di finanziamento, accordata dal comma 73 al Ministero dello sviluppo economico ed alle Regioni: nell'anno 2017, 50 milioni aggiuntivi possono essere ricavati per le <i>start-up</i> innovative dalle risorse del programma operativo nazionale "Imprese e competitività", sui Programmi Operativi Regionali e sulla connessa Programmazione nazionale 2014-2020.</p>		
<p>Art. 1, commi 76-80 (Perdite fiscali di <i>start up</i> partecipate da società quotate)</p>	<p>I commi 76 e 77 permettono alle società quotate la possibilità di acquisire le perdite fiscali, utilizzabili in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile e per l'intero importo (articolo 84 del TUIR), da parte di società <i>start up</i> partecipate per almeno il 20 per cento.</p> <p>La cessione può avvenire con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d'imposta, ovvero tramite notifica all'ufficio delle entrate o al centro di servizio presso il quale è stata presentata</p>	<p>La misura rientra nella direttrice chiave del Piano 4.0: "Rafforzare la finanza a supporto di I4.0, <i>Venture capital</i> e <i>start-up</i>".</p>	

	<p>la dichiarazione dei redditi del cedente, nonché al competente concessionario del servizio della riscossione (articolo 43-<i>bis</i> del D.P.R. n. 602 del 1973).</p> <p>Il comma 78 stabilisce che le perdite oggetto di cessione sono computate dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta e per la differenza nei successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi, a condizione che le suddette perdite si riferiscano a una nuova attività produttiva.</p> <p>Il comma 79 stabilisce l'obbligo per la società cessionaria di remunerare la società cedente del vantaggio fiscale ricevuto, determinato, in ogni caso, mediante applicazione all'ammontare delle perdite acquisite dell'aliquota IRES relativa al periodo d'imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla società cedente, entro trenta giorni dal termine per il versamento del saldo relativo allo stesso periodo d'imposta. Le somme percepite o versate tra le società non concorrono alla formazione del reddito imponibile.</p> <p>Il comma 80 dispone che la società cedente non può optare per i regimi di trasparenza fiscale, consolidato nazionale e mondiale (articoli 115, 117 e 130 del TUIR) in relazione ai periodi d'imposta nei quali ha conseguito le perdite fiscali cedute.</p>		
<p>Art. 1, commi 82-83 (Investimenti in start up da parte dell'INAIL)</p>	<p>I commi 82 e 83 prevedono forme di investimento da parte dell'INAIL in favore del settore delle imprese start up innovative.</p> <p>In particolare, si prevede che l'INAIL, previa adozione di un apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, possa sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, dedicati all'attivazione di start up innovative, ovvero costituire e partecipare - anche con soggetti</p>	<p>La misura rientra nella direttrice chiave del Piano 4.0: "Rafforzare la finanza a supporto di I4.0, <i>Venture capital e start-up</i>".</p>	

	<p>pubblici e privati, italiani e stranieri - a <i>start up</i> di tipo societario, intese all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ed aventi quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici. I singoli atti di sottoscrizione di quote dei fondi suddetti o di costituzione e partecipazione alle società summenzionate sono subordinati ad autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>Per lo svolgimento delle attività in esame, l'INAIL opera nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>		
<p>Art. 1, commi 100-114 (Piani individuali di risparmio a lungo termine- PIR) e art. 1, co. 8, l. n. 205/2017.</p>	<p>I commi 100-114 stabiliscono un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine. I piani individuali di risparmio (c.d. PIR) per beneficiare dell'esenzione devono essere detenuti per almeno 5 anni e devono investire nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le PMI, nei limiti di 30mila euro all'anno e di 150mila euro nel quinquennio. I piani di risparmio devono essere gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione i quali devono investire le somme assicurando la diversificazione del portafoglio.</p> <p>L'art. 1, co. 8, della L. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018),</p>	<p>La misura rientra nella direttrice chiave del Piano 4.0: "Rafforzare la finanza a supporto di I4.0, <i>Venture capital</i> e <i>start-up</i>".</p>	
<p>Art. 1, comma 115 (Centri di competenza ad alta specializzazione nell'ambito del Piano nazionale Industria 4.0) e art. 57, co. 3-<i>quater</i>, D.L. n.</p>	<p>Il comma 115 finanzia i centri di competenza ad alta specializzazione nell'ambito del Piano nazionale Industria 4.0. Il comma, in particolare, demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi di concerto con il ministero</p>	<p>La misura rientra nella direttrice chiave del Piano 4.0: "Creare <i>Competence center</i> e <i>digital Innovation Hub</i>".</p>	<p>In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 12/9/2017 n. 214, che disciplina le modalità di costituzione e le forme di finanziamento dei centri di</p>

50/2017.	dell'economia e finanze, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, la definizione delle modalità di costituzione e delle forme di finanziamento, entro il limite di spesa di 20 milioni per il 2017 e di 10 milioni per il 2018 , di centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma di partenariato pubblico-privato , aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano "Industria 4.0". L'art. 57, co. 3- <i>quater</i> , del D.L. n. 50/2017 ha autorizzato - per il finanziamento dei competence center , l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019 , nei limiti in cui tali somme si rendano disponibili nell'ambito delle risorse rivenienti dall'art. 1, co. 851, della L. n. 296/2006 (il quale dispone la riassegnazione allo stato di previsione del MiSE, per la parte eccedente l'importo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2013, delle somme derivanti dal pagamento dei diritti sui brevetti per invenzione industriale, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa).		competenza ad alta specializzazione. Cfr. anche il decreto direttoriale del 29 gennaio 2018 del MISE
Art. 1, commi 124-125 (Infrastruttura di ricerca FERMI)	I commi 124-125 , attribuiscono natura non commerciale alla gestione - da parte della Società consortile per azioni di interesse nazionale Sincrotrone di Trieste - dell' infrastruttura di ricerca FERMI , la quale viene fatta rientrare fra i compiti istituzionali della predetta società. Inoltre, alla stessa società Sincrotrone di Trieste e alle amministrazioni pubbliche che vi partecipano non si applicano le disposizioni sulle società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 175/2016 .	La misura rientra nella direttrice chiave del Piano 4.0: "Aumentare la spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazione	
Art. 1, comma 140 (Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese) e art. 1, co. 1072 e 1079, della L. n. 205/2017	Il comma 140 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Tra le	La misura rientra nella direttrice chiave del Piano 4.0: Incentivare gli investimenti privati su tecnologie e beni I4.0. Cfr. anche slide	Sul riparto del Fondo, cfr. D.P.C.M. 29/5/2017 e D.P.C.M. 21/7/2017

	finalità del Fondo rientrano le attività industriali ad alta tecnologia e il sostegno alle esportazioni . Il comma 142 dispone che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo siano monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.		
Articolo 1, comma 160 (Premio di produttività e welfare aziendale)	Il comma 160 reca, in primo luogo, alcune modifiche alla disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili , nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa . In secondo luogo, il comma 160 reca norme su alcuni valori, somme o servizi, percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione, totale o parziale, delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato - cosiddetto <i>welfare aziendale</i> -. Sempre in tema di <i>welfare aziendale</i> , i commi 161 e 162 concernono l'esclusione di alcune fattispecie dalla base imponibile IRPEF del lavoratore dipendente .	La misura rientra nella direttrice chiave del Piano 4.0: Incentivare gli investimenti privati su tecnologie e beni I4.0. Cfr. anche slide	
Art. 1, commi 314-338 (Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza)) e art. 1, co. 633 , della L. n. 205/2017	I commi 314-338 istituiscono, a decorrere dal 2018 , nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO), una sezione destinata a finanziare i dipartimenti universitari di eccellenza , sulla base dei risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR) effettuata dall'ANVUR e della valutazione dei progetti dipartimentali di sviluppo , presentati dalle università. La nuova sezione del FFO – che ha una dotazione annua di 271 milioni di euro , a decorrere dal 2018 – è volta ad incentivare, con un finanziamento quinquennale , l'attività dei dipartimenti universitari che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica , organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di Industria 4.0 .	La misura rientra nella direttrice chiave del Piano 4.0: Sviluppare le competenze I 4.0 attraverso percorsi universitari e Istituti Tecnici Superiori dedicati.	